

(Allegato 1)

VERBALE DI ACCORDO ELEMENTO VARIABILE
DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.

Addì, 02 luglio 2012, in Cremona

L'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Paolo Beltrami, dal Vicepresidente Geom. Gianfranco Ciboldi e dalla Delegazione degli Imprenditori composta dal geom. Dario Dendena, dall'arch. Giovanni Musoni, dalla dott.ssa Paola Ravara e dal geom. Eugenio Villa ed assistiti dal Direttore Ance arch. Laura Maria Secchi e dal funzionario dott.ssa Valeria Lopez

E

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno-FeNEAL-UIL rappresentata dai sigg. Moreno Fiorani e Anastasio Tommaso;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dai sigg. Enrico Sonzogni ed Enrico Guaragna;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dai sigg. Enrico Samarini, Antonio Cavestro e Cesare Pavesi ;

VISTO

L'Accordo sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 19 aprile 2010-CCNL per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 3 e 46 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione -E.V.R.- quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio;

E

Considerato gli aspetti di agevolazione fiscale e contributiva che erano previsti per E.E.T, Elemento Economico Territoriale, sostituito dall'E.V.R., il quale come precisato dal Contratto Nazionale risulta essere, un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; si precisa che, a mezzo di un accordo di secondo livello regolarmente depositato presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, anche per l'EVR sarà possibile fruire della detassazione secondo i termini di cui alla Legge 247/2007;

Considerato inoltre che il nuovo elemento della retribuzione così come stabilito dal Contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Considerato che è demandata alla contrattazione provinciale quanto segue :

- l'individuazione della percentuale di erogazione dell'E.V.R. a **valere per il periodo di vigenza del contratto collettivo provinciale di lavoro**;
- la determinazione di un quinto indicatore, in aggiunta ai quattro determinati a livello nazionale, al fine di rappresentare l'andamento del settore;
- la fissazione per ognuno dei cinque indicatori, delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali;
- le modalità con le quali procedere alla verifica annuale ai fini della determinazione dell'EVR e la relativa erogazione;

Le Parti Sociali concordano ai sensi dell' art. 38 allegato 3 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ed ai fini della riconoscibilità dell'EVR, che lo stesso sarà così determinato:

• **MISURA**

L'Elemento Variabile della Retribuzione avrà un tetto determinato nella misura del **6%**, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in **un'unica soluzione** nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo Elemento Variabile della Retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%
- dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%
- dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%



2



• **INDICATORI E INCIDENZA PONDERALE**

a) Il riconoscimento dell' E.V.R. verrà determinato da una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Cremona;
- **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT e denunciato dal Comune di Cremona;
- **andamento della Cassa integrazione dato Cassa Edile provincia di Cremona** (parametro territoriale stabilito in accordo tra le parti sociali);


b) Viene, inoltre stabilita per ogni indicatore la seguente incidenza ponderale:

numero dei lavoratori	20%
monte salari	25%
ore denunciate	15%
valore aggiunto del settore delle costruzioni	5%
andamento della Cassa integrazione	35%

• **TRIENNI DI RIFERIMENTO**

a) La determinazione del nuovo elemento E.V.R. sarà data per l'anno 2012 dall'andamento dei parametri rispetto ai trienni di riferimento definiti dal CCNL del 19 aprile 2010 vale a dire **2011/2010/2009** su **2010/2009/2008**, cioè, *"...quelli che abbiano disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati. (comma 9 allegato 3 art 38-CCNL)....."*

Determinati i trienni **le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori** (comma 12 allegato 3 art 38-CCNL").



• PARAMENTRI A LIVELLO AZIENDALE


a) Per quanto sin qui specificato, ogni anno, effettuata la verifica sull'andamento dei parametri dalle Parti Sociali, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per il periodo/anno di riferimento si provvederà a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale. Pertanto così come dettato dal contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, art.38, al fine della corretta erogazione dell' E.V.R., **ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:**

- **Le ore denunciate in Cassa Edile,**
- **Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge (sarà quindi necessario allegare all'autodichiarazione copia della dichiarazione annuale IVA);**

b) Inoltre si specifica che così come stabilito dal Contratto Nazionale del 19 aprile 2010, previa verifica dei parametri indicati, potrebbero verificarsi i seguenti andamenti:

1. i due parametri risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura 'piena' stabilita a livello provinciale dal CCPL;
2. solo se uno dei suddetti parametri risulta essere negativo nel confronto triennale, in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura EVR stabilita a livello provinciale.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa, nelle condizione di cui al comma precedente (punto 2) erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% e dovrà presentare di conseguenza l'autodichiarazione, (allegato fac-simile per imprese) all' Ance di Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, per poter quindi procedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali su quanto dichiarato, come di seguito verrà esplicitato.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'AC', then a signature that looks like 'M. ...', a signature that looks like 'P.', the number '4', a signature that looks like 'ES', a signature that looks like 'Ca', a signature that looks like 'B', and finally a signature that looks like 'M.'.

Infine si conclude, che per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro e che per le imprese di nuova costituzione l' E.V.R. dovrà essere erogato in misura piena ,così come definito dall'art. 38 del CCNL 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili affini.

Di importante rilievo:


Le Parti Sociali firmatarie del presente accordo in seguito alla verifica effettuata sul nuovo elemento della retribuzione, EVR, per **l'anno 2011 determinano di non riconoscere** lo stesso; diversamente, da quanto stabilito per l'anno 2012 per il quale si determina nella misura specificata del **2% dal 01/07/2012** .

• **MODALITÀ DI VERIFICA PARAMETRI A LIVELLO AZIENDALE**

Inoltre in considerazione sia della modesta misura fissata del 2,00%, che della variabilità del premio, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; le parti hanno deciso di ovviare alla“verifica aziendale” a meno che non venga espressamente richiesta dall'azienda stessa, a seguito di formulazione dell'autodichiarazione (allegato fac-simile per imprese).

Le imprese che intendessero avvalersi di tale facoltà, dovranno inviare all'Ance Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona entro il **31 dicembre di ciascun anno una autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali pari o positivi**, corredata della documentazione a sostegno di quanto dichiarato, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

L'Associazione, di conseguenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali- **FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**, ed attiverà un confronto congiunto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi sulle dichiarazioni annuali Iva e sulle ore denunciate alla Cassa Edile (allegato fac-simile per imprese).



5

• **RICONOSCIMENTO EVR**

L'Evr, così come stabilito dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e per analogia ai criteri definiti dall' art. 64 (premio annuo), sarà riconosciuto in dodicesimi mensili nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; quindi saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi dell'ammontare dell'EVR annuo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre:

- a) che, quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- b) che, l'EVR sarà comunque erogato in caso di assenza del lavoratore dovuto per malattia, infortunio, ferie, permessi, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria in deroga), ecc
- c) che, l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona

Presidente Carlo Paolo Beltrami

Delegazione imprenditori :

FeNEAL-UIL

Moreno Fiorani

Anastasio Tommaso

FILCA-CISL

Enrico Sonzogni

Enrico Guaragna

FILLEA-CGIL

Enrico Samarini

Antonio Cavestro